



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto concerne la fornitura, in somministrazione, del medicinale ENOXAPARINA SODICA.
2. Le quantità si riferiscono al fabbisogno di 12 mesi e sono da considerarsi presunte e, pertanto, non vincolanti; le stesse possono variare in base alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, senza che la Società possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.
3. L'Azienda Ospedaliera Marche Nord si riserva quindi la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in maniera frazionata nell'ambito della durata della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati nel tempo.

2. DURATA DELLA FORNITURA E FACOLTA' DI RINNOVO

1. La durata della fornitura è di mesi 12 (dodici), decorrenti presumibilmente dal 01/07/2018 al 30/06/2019 eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi.
2. L'Azienda Ospedaliera Marche Nord si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora le procedure e i protocolli di cura dovessero subire variazioni rispetto a quelle sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

3. MODALITA' DI CONSEGNA

1. La Società deve effettuare la consegna dei prodotti a seguito di appositi ordinativi emessi di volta in volta dalla UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, nel luogo e con le modalità ivi indicate.
2. I prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla di ricevimento dell'ordine. In caso di ritardi nella consegna si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente capitolato speciale.
3. Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d'ordine fatturabile.

4. ACCERTAMENTO QUANTITÀ E QUALITÀ DEI PRODOTTI CONSEGNATI

1. Le verifiche di conformità si effettuano secondo la normativa vigente.
2. In ogni caso:
 - le forniture devono corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non sono ritirate;
 - la firma apposta per ricevuta all'atto del ricevimento della merce indica solo una verifica circa la corrispondenza del numero dei colli inviati;
 - l'accettazione della merce non solleva la Società dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto;
 - l'accettazione di ogni tipo di prodotto fornito avviene ad insindacabile giudizio della Farmacia dell'ente ordinante;
 - i prodotti forniti che a giudizio della Farmacia ricevente o degli utilizzatori non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di gara, abbiano trovato scadenza o siano prossimi alla scadenza, sono restituiti e la ditta aggiudicataria deve provvedere all'immediata sostituzione;
 - il controllo qualitativo della fornitura è effettuato dal Servizio presso cui deve essere effettuata la consegna; agli effetti della verifica qualitativa la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento

della consegna non impegna la Stazione ordinante, la quale può avanzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna stessa, e non esonera la Società dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto;

- la Società deve rispondere, quindi, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone della Stazione ordinante o terzi derivanti dall'utilizzo del prodotto fornito, a causa difetti ed imperfezioni dello stesso;
- la Società resta impegnata alla sostituzione dei materiali che risultino non utilizzabili; nel caso in cui la Società non provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, gli enti ordinanti possono approvvigionarsi da altra Impresa, addebitando il maggiore costo alla Società, fatta salva la facoltà per gli stessi di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo; allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte da una Azienda ordinante, la Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto incamerando l'intero deposito cauzionale;
- nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la Società deve ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti degli enti ordinanti.

5. MANCATA CONSEGNA

1. Qualora la Società ritardi nella consegna dei prodotti entro i termini stabiliti, o non la effettui, l'Azienda Ospedaliera Marche Nord potrà acquistare presso altre ditte corrispondenti quantità e qualità di prodotti a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante a causa dell'inadempienza stessa, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10 del presente capitolato speciale.

6. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione di quanto riconducibile al presente capitolato speciale o alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso, impegnandosi a tenere indenne e sollevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento ad essi richiesti.

2. La Società si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri e le conseguenze relative.

3. La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell'espletamento del presente contratto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla documentazione di gara.

7. PAGAMENTI – PREZZI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione del DEC.

In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- nell'ipotesi di ritardata consegna, rispetto ai termini di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille sul valore totale netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale oggetto di contestazione.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero importo contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Inoltre l'Azienda Ospedaliera si riserva di recedere anticipatamente qualora prima della scadenza contrattuale i contratti derivanti dalla procedura indetta da SUAM abbiano avvio a condizioni economiche più vantaggiose.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

12. VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC si intendono integrati con le disposizioni del decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018.

13. FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Pesaro è competente in via esclusiva per dirimere le controversie che dovessero eventualmente insorgere in esecuzione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amichevole tra le parti contraenti.